

**COMUNE DI AZZANELLO
Provincia di Cremona**

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

COPIA

N. 25 del 26-11-2025

**OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA ALLA SOCIETA'
CASALASCA SERVIZI S.P.A. SECONDO IL MODELLO DELL'IN-
HOUSE PROVIDING. APPROVAZIONE ATTI E DOCUMENTI
NECESSARI E ADEMPIMENTI CONSEGUENTI.**

L'anno **duemilaventicinque**, addì **ventisei** del mese di **novembre** alle ore **19:30**, nella Sala Consiliare del Palazzo Comunale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito in sessione **Straordinaria, seduta Pubblica, di Prima convocazione** sotto la presidenza del Sindaco **Chiara FUSARI** il Consiglio Comunale.

N.	Cognome e Nome	PRESENTI / ASSENTI
1.	FUSARI Chiara	Presente
2.	CORBANI Mauro	Presente
3.	SANGERMANI Cristiano	Presente
4.	RAIMONDI Ernesto	Presente
5.	LODI Virgilio	Presente
6.	MAGGI Gabriele	Presente
7.	BERTOLINI Roberto	Presente
8.	DI BIASIO Massimo	Presente
9.	DUSI Alberto	Assente
10.	ZAGHENI Claudia	Assente
11.	ZIGLIOLI Alfredo	Assente

PRESENTI 8 ASSENTI 3

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Sonia Pagani

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a trattare l'argomento di cui in oggetto.

**OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA ALLA SOCIETA'
CASALASCA SERVIZI S.P.A. SECONDO IL MODELLO DELL'IN-HOUSE PROVIDING. APPROVAZIONE ATTI E DOCUMENTI NECESSARI E ADEMPIMENTI CONSEGUENTI.**

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- a) il servizio di igiene urbana e ambientale costituisce un servizio pubblico locale a rete di rilevanza economica, ai sensi dell'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 (conv. L. n. 148/2011);
- b) al fine di consentire economie di scala e di differenziazione idonee a massimizzare l'efficienza del servizio, esso può essere organizzato secondo il modello degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei (ATO) sottoposti alla regolamentazione di un ente di governo cui gli enti locali partecipano in via obbligatoria;
- c) la Regione Lombardia, allo stato attuale, ha scelto di non individuare gli ambiti territoriali ottimali e omogenei per la gestione del servizio di igiene ambientale, avvalendosi della deroga di cui all'art. 200, comma 7, D.Lgs. n. 152/2006;
- d) conseguentemente, la scelta sull'organizzazione di tale servizio resta in capo ai singoli Comuni, come previsto dalla L.R. Lombardia n. 26/2003 e dalla Delibera di Giunta Regionale n. 6408/2022 di aggiornamento del Piano Regionale della Gestione dei Rifiuti della Lombardia che ha ribadito l'intenzione di esercitare la deroga di cui all'art. 200, D.Lgs. n. 152/2006;
- e) è rimessa, quindi, al Comune – ed in specie al Consiglio Comunale – la scelta della modalità di gestione del servizio tra le diverse opzioni consentite dall'ordinamento nazionale, ovverosia: (i) affidamento a terzi mediante procedura ad evidenza pubblica, secondo le modalità di cui all'art. 15, D.Lgs. n. 201/2022 e nel rispetto del diritto dell'Unione europea; (ii) affidamento a società mista pubblico-privata, con socio privato operativo, secondo le modalità di scelta previste dall'art. 16, D.Lgs. n. 201/2022; (iii) affidamento a società *in-house*, nei limiti fissati dal diritto dell'Unione europea, secondo le modalità previste dall'art. 17, D.Lgs. n. 201/2022;

Premesso altresì che:

- a) ai sensi dell'art. 14, comma 2, D.Lgs. n. 201/2022 *“Ai fini della scelta della modalità di gestione del servizio e della definizione del rapporto contrattuale, l'ente locale e gli altri enti competenti tengono conto delle caratteristiche tecniche ed economiche del servizio da prestare, inclusi i profili relativi alla qualità del servizio e agli investimenti infrastrutturali, della situazione delle finanze pubbliche, dei costi per l'ente locale e per gli utenti, dei risultati prevedibilmente attesi in relazione alle diverse alternative, anche con riferimento a esperienze paragonabili, nonché dei risultati della eventuale gestione precedente del medesimo servizio sotto il profilo degli effetti sulla finanza pubblica, della qualità del servizio offerto, dei costi per l'ente locale e per gli utenti e degli investimenti effettuati. Nella valutazione di cui al presente comma, l'ente locale e gli altri enti competenti tengono altresì conto dei dati e delle informazioni che emergono dalle verifiche periodiche di cui all'articolo 30”*;
- b) il successivo comma 3 stabilisce che *“Degli esiti della valutazione di cui al comma 2 si dà conto, prima dell'avvio della procedura di affidamento del servizio, in un'apposita relazione nella quale sono evidenziate altresì le ragioni e la sussistenza dei requisiti previsti dal diritto dell'Unione europea per la forma di affidamento prescelta, nonché illustrati gli obblighi di servizio pubblico e le eventuali compensazioni economiche, inclusi i relativi criteri di calcolo, anche al fine di evitare sovraccompensazioni”*;

- c) laddove l'ente locale opti per l'affidamento del servizio mediante lo strumento dell'*in-house providing*, l'art. 17, comma 2, D.Lgs. n. 201/2022 prevede nello specifico che *“Nel caso di affidamenti in house di importo superiore alle soglie di rilevanza europea in materia di contratti pubblici, fatto salvo il divieto di artificioso frazionamento delle prestazioni, gli enti locali e gli altri enti competenti adottano la deliberazione di affidamento del servizio sulla base di una qualificata motivazione che dia espressamente conto delle ragioni del mancato ricorso al mercato ai fini di un'efficiente gestione del servizio, illustrando, anche sulla base degli atti e degli indicatori di cui agli articoli 7, 8 e 9, i benefici per la collettività della forma di gestione prescelta con riguardo agli investimenti, alla qualità del servizio, ai costi dei servizi per gli utenti, all'impatto sulla finanza pubblica, nonché agli obiettivi di universalità, socialità, tutela dell'ambiente e accessibilità dei servizi, anche in relazione ai risultati conseguiti in eventuali pregresse gestioni in house, tenendo conto dei dati e delle informazioni risultanti dalle verifiche periodiche di cui all'articolo 30;*
- d) il comma 3 della medesima disposizione stabilisce che *“Il contratto di servizio è stipulato decorsi sessanta giorni dall'avvenuta pubblicazione, ai sensi dell'articolo 31, comma 2, della deliberazione di affidamento alla società in house sul sito dell'ANAC. La disposizione di cui al presente comma si applica a tutte le ipotesi di affidamento senza procedura a evidenza pubblica di importo superiore alle soglie di rilevanza europea in materia di contratti pubblici, compresi gli affidamenti nei settori di cui agli articoli 32 e 35”;*
- e) al comma 4 si precisa, inoltre, che *“Per i servizi pubblici locali a rete, alla deliberazione di cui al comma 2 è allegato un piano economico-finanziario che, fatte salve le discipline di settore, contiene anche la proiezione, su base triennale e per l'intero periodo di durata dell'affidamento, dei costi e dei ricavi, degli investimenti e dei relativi finanziamenti, nonché la specificazione dell'assetto economico-patrimoniale della società, del capitale proprio investito e dell'ammontare dell'indebitamento, da aggiornare ogni triennio. Tale piano deve essere asseverato da un istituto di credito o da una società di servizi iscritta all'albo degli intermediari finanziari ai sensi dell'articolo 106 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o da una società di revisione ai sensi dell'articolo 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1966, o da revisori legali ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39”;*
- f) l'art. 31, comma 2 del citato decreto prevede, tra l'altro, che le deliberazioni di cui al precitato art. 17, comma 2, D.Lgs. n. 201/2022 e il contratto di servizio devono essere pubblicati senza indugio sul sito istituzionale dell'ente affidante e trasmessi contestualmente all'ANAC che provvede alla loro immediata pubblicazione sul proprio portale telematico, in un'apposita sezione denominata *“Trasparenza dei servizi pubblici locali di rilevanza economica – Trasparenza SPL”*, dando evidenza della data di pubblicazione;

Considerato che:

- a) il Comune di Azzanello ha affidato il servizio di igiene urbana nel territorio comunale a Casalasca Servizi S.p.A. (di seguito, anche solo “CSS” o la “Società”);
- b) CSS è attualmente una società mista pubblico-privata, il cui capitale sociale è detenuto per il 72,24% da 42 Comuni soci, mentre il restante 27,76 % è suddiviso, in parti uguali, fra i soci privati Linea Gestioni S.r.l. (ora Aprica S.p.A.) e Mantova Ambiente S.r.l.;
- c) i Comuni soci della Società sono segnatamente: Comune di Azzanello, Comune di Bordolano, Comune di Calvatone, Comune di Casalbuttano ed Uniti, Comune di Casalmaggiore, Comune di Casteldidone, Comune di Castelverde, Comune di Cicognolo, Comune di Cingia De' Botti, Comune di Corte De' Frati, Comune di Derovere, Comune di Gadesco-Pieve Delmona, Comune di Gerre De' Caprioli, Comune di Grontardo, Comune di Gussola, Comune di Isola Dovarese, Comune di Malagnino, Comune di Martignana di Po, Comune di Motta Baluffi, Comune di Olmeneta, Comune di Ostiano, Comune di Paderno Ponchielli, Comune di Persico Dosimo, Comune di Pessina Cremonese, Comune

di Piadena, Comune di Pieve d'Olmi, Comune di Pieve San Giacomo, Comune di Pozzaglio ed Uniti, Comune di Rivarolo del Re, Comune di S. Giovanni in Croce, Comune di S. Martino del Lago, Comune di Scandolara Ravara, Comune di Scandolara R. Oglio, Comune di Solarolo Rainierio, Comune di Sospiro, Comune di Spineda, Comune di Stagno Lombardo, Comune di Tornata, Comune di Torre de' Picenardi, Comune di Torricella del Pizzo, Comune di Volongo e Comune di Voltido;

- d) il Comune di Azzanello detiene attualmente una partecipazione pari al 0,05% in CSS;
- e) i citati Comuni hanno stipulato con Casalasca Servizi S.p.A. un contratto di servizio avente ad oggetto: (i) la raccolta; (ii) il trasporto; (iii) il conferimento ad impianti intermedi e/o finali di smaltimento o di recupero dei rifiuti solidi urbani, nonché alcuni servizi integrativi, quali: (a) lo svuotamento e lavaggio dei cassonetti e dei contenitori per la raccolta dei rifiuti urbani e differenziati; (b) effettuazione delle raccolte differenziate in generale; (c) spazzamento meccanico della sede stradale e dei marciapiedi; (d) attività di gestione, pulizia e controllo dei punti di raccolta di ogni tipologia di rifiuto; (e) eventuali ulteriori servizi a richiesta (quali lo spurgo dei pozzetti e linee fognarie, cattura dei volatili molesti, interventi per la raccolta delle carcasse di animali su aree o strade pubbliche, interventi di derattizzazione e disinfezione in genere);
- f) il contratto di servizio andrà in scadenza il 31 dicembre 2025, al pari dei soci privati che dovranno pertanto uscire dalla compagnie sociale, trattandosi di “soci a termine”;

Rilevato che:

- a) in ragione dell'approssimarsi della scadenza dell'affidamento in corso nonché contestualmente della partecipazione dei soci privati all'interno della Società, il Comune ha quindi la necessità di affidare il servizio di igiene urbana;
- b) come emerge dalla Relazione periodica sulle società partecipate ai sensi dell'art. 20, D.Lgs. n. 175/2016 e s.m.i., approvata dal Comune con deliberazione di Consiglio Comunale n. 32 del 18.12.2024, il Comune non detiene partecipazioni in altre società che svolgono il servizio di igiene ambientale a favore del territorio comunale;
- c) nella predetta Relazione è stata espressamente confermata la volontà di mantenere la partecipazione detenuta in CSS senza interventi, stante il ruolo che quest'ultima svolge a favore della collettività di riferimento;
- d) il servizio di igiene ambientale è un servizio pubblico essenziale per il Comune a cui è riservata la competenza a scegliere l'opzione più efficace ed efficiente per la gestione del predetto servizio tra quelle consentite dal nostro ordinamento, come previsto dalla sopra richiamata normativa vigente in Regione Lombardia;
- e) con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 34 del 18.12.2024, il Comune ha dato avvio a tutte le operazioni necessarie e prodromiche per valutare la trasformazione del modello di gestione del servizio di igiene ambientale attraverso l'affidamento *in-house* del citato servizio a Casalasca Servizi S.p.A.;
- f) il Comune ha effettuato un'attenta analisi di mercato nonché le valutazioni di cui al sopra menzionato art. 14, comma 2, D.Lgs. n. 201/2022, al fine di verificare nel concreto la migliore forma di gestione del citato servizio in termini di economicità e di efficienza (**doc. A** – Relazione ex art. 14, D.Lgs. n. 201/2022);
- g) dall'analisi effettuata è emerso che l'opzione più efficace ed efficiente, anche dal punto di vista tecnico ed economico, consiste nella “trasformazione” del modello di gestione di Casalasca Servizi S.p.A. in società *in-house* considerato che:
 1. la Società rappresenta una realtà solida e consolidata sul territorio di riferimento che svolge ormai da decenni il servizio di igiene ambientale a favore dei Comuni soci, raggiungendo risultati positivi sia in termini di raccolta pro capite, sia di percentuale di raccolta differenziata – che si assesta molto al di sopra della media regionale – e di costi pro capite che sono in linea con quelli regionali, anche alla luce dei dati ufficiali ISPRA;
 2. la società ha acquisito una significativa, pluridecennale e proficua esperienza nel settore di riferimento e con specifico riferimento al territorio servito;

3. le *performance* del servizio di igiene ambientale nei Comuni serviti risulta ottima, sia in termini di *standard* qualitativi che economici: la società si è mantenuta nel corso degli anni in perfetto equilibrio economico-finanziario, tant'è che non è stata mai presentata istanza di revisione ad ARERA;
4. CSS ha una perfetta conoscenza del territorio, potendo calibrare e adattare il servizio rispetto alle singole esigenze territoriali;
5. la gestione unitaria del servizio consente di raggiungere importanti sinergie ed economie di scala, anche a lungo termine;
6. l'analisi dei dati economici di CSS indica una buona marginalità ed una struttura patrimoniale sufficientemente solida, anche rispetto alle dimensioni degli investimenti attesi;
7. la natura degli investimenti programmati non richiede l'apporto di finanza da parte di soci privati, così come non sono neppure necessari *know-how* tecnici di particolare complessità e/o di competenze tecniche specifiche;
8. la società è dotata di per sé di mezzi e strutture in perfetto stato di efficienza nonché in quantità sufficiente e adeguata all'esecuzione dei servizi di igiene ambientale in favore dei Comuni attuali soci;
9. il personale dipendente di CSS è capace, fisicamente idoneo oltre che istruito puntualmente sul servizio da svolgere e sulle caratteristiche e sulle modalità operative dei macchinari, dei mezzi, degli impianti, delle attrezzature e dei dispositivi individuali di protezione.

Considerato che Casalasca Servizi S.p.A. ha presentato al Comune: (i) una bozza di Contratto di Servizio, redatto secondo lo Schema Tipo ARERA adottato con Delibera 385/2023/Rif. completo dei relativi allegati (**doc. B** – Bozza di Contratto di Servizio e relativi Allegati); (ii) un Progetto di Disciplinare Tecnico con i relativi Allegati Tecnici relativo al servizio di igiene ambientale da realizzare nel territorio comunale (**doc. C** – Disciplinare Tecnico e Allegati Tecnici) e (iii) nonché un Piano Economico Finanziario di Affidamento Asseverato (**doc. D** – PEFA Asseverato) per la gestione del servizio di igiene urbana sul territorio comunale per l'intera durata del servizio.

Viste le bozze di Statuto e di Convenzione ai sensi dell'art. 30, D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. (e del relativo allegato) redatte al fine di rendere l'attuale Statuto di CSS conforme al modello dell'*in-house providing* secondo la normativa vigente e consentire a tutti i Comuni soci, ivi compresi quelli di minoranza, di gestire in forma associata e coordinata i servizi pubblici locali e per l'esercizio su CSS di un controllo analogo a quello esercitato sui servizi comunali (**doc. E** – Bozza Statuto e **doc. F** – Bozza Convenzione per il Controllo Analogo Congiunto e relativo allegato);

Considerato che:

- per dare conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento per la forma di affidamento *in-house* prescelta, gli enti competenti devono affidare il servizio sulla base di una qualificata motivazione che dia espressamente conto delle ragioni del mancato ricorso al mercato ai fini di un'efficiente gestione del servizio, illustrando i benefici per la collettività della forma di gestione prescelta con riguardo agli investimenti, alla qualità del servizio, ai costi dei servizi per gli utenti, all'impatto sulla finanza pubblica, nonché agli obiettivi di universalità, socialità, tutela dell'ambiente e accessibilità dei servizi;
- nell'**Allegato G**, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente Delibera, è riportata la motivazione qualificata richiesta dall'art. 17, comma 2, D.Lgs. n. 201/2022 per la sussistenza dei requisiti per l'affidamento *in-house*, redatta in conformità dello Schema predisposto da ANAC, dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

Richiamata la propria competenza a deliberare sull'argomento in oggetto;

Visti e richiamati:

- il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
- la L.R. Lombardia n. 26/2003;
- l'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011;
- il D.Lgs. n. 175/2016 e s.m.i.;
- il D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.;
- il D.Lgs. n. 201/2022 e s.m.i.;
- lo Statuto Comunale;
- lo Schema Tipo di motivazione predisposto da ANAC, dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato il cui scopo è quello “*di orientare l'azione degli enti interessati verso comportamenti uniformi e conformi alla normativa vigente, favorendo la diffusione di best practices*”;
- la Relazione ai sensi dell'art. 14, D.Lgs. n. 201/2022 (doc. A);
- la Relazione ex art. 17, D.Lgs. n. 201/2022, contente la motivazione qualificata dell'affidamento *in-house* a Casalasca Servizi S.p.A. (doc. G);
- la Bozza di Contratto di Servizio e i relativi allegati (doc. B);
- il Progetto di Disciplinare Tecnico e i relativi Allegati Tecnici (doc. C);
- il PEFA Asseverato per l'intero periodo di affidamento (doc. D);
- la Bozza di Statuto di Casalasca Servizi S.p.A. (doc. E);
- la Bozza di Convenzione per l'esercizio congiunto del controllo Analogico e il relativo allegato (doc. F);

Visto il parere favorevole espresso dal Revisore dei Conti, ai sensi dell'art. 239, D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile previsti dall'art. 49, D.Lgs. n. 267/2000 richiesti sulla proposta di deliberazione, espressi dai rispettivi responsabili di servizio;

Con voti favorevoli: n. 8; contrari: nessuno; astenuti: nessuno; espressi in forma palese per alzata di mano da n. 8 presenti e votanti;

DELIBERA

1. di dare atto che le premesse e le considerazioni sopra richiamate costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Deliberazione, così come gli allegati che si producono;
2. di prendere atto e di approvare lo Statuto di Casalasca Servizi S.p.A.;
3. di prendere atto e di approvare la Convenzione ai sensi dell'art. 30, D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. (e del relativo allegato) tra gli Enti Locali per l'esercizio congiunto del controllo analogo;
4. di condividere e di approvare i contenuti e gli esiti delle Relazioni ai sensi dell'art. 14 e dell'art. 17, D.Lgs. n. 201/2022 in merito alla sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento che giustificano la scelta di procedere con l'affidamento del servizio di igiene ambientale nel territorio comunale a Casalasca Servizi S.p.A. mediante lo strumento dell'*in-house providing*;
5. di affidare la gestione del predetto servizio mediante il modello *in-house* a Casalasca Servizi S.p.A. a far data dal 1° gennaio 2026 per il periodo di 15 anni (fino al 31 dicembre 2040);
6. di prendere atto e di approvare lo schema di contratto di servizio per la gestione del servizio di igiene ambientale nel territorio comunale e dei relativi allegati;
7. di condividere e di approvare il Progetto di Disciplinare Tecnico e i relativi Allegati Tecnici che individuano puntualmente gli obblighi a carico di CSS e le modalità di gestione da parte della Società del servizio di igiene urbana nel territorio comunale;

8. di prendere atto del contenuto del PEFA Asseverato per l'intero periodo di affidamento, presentato dalla Società secondo quanto previsto dallo Schema Tipo del contratto ARERA e dagli artt. 14 e 17, comma 4, D.Lgs. n. 201/2022;
9. di provvedere alla pubblicazione della presente Deliberazione, completa dei relativi allegati, sul sito istituzionale del Comune, nella Sezione Amministrazione Trasparente;
10. di provvedere alla trasmissione della presente Deliberazione, completa dei relativi allegati, ad ANAC, ai sensi dell'art. 31, comma 2, D.Lgs. n. 201/2022, ai fini della relativa pubblicazione in un'apposita sezione denominata "*Trasparenza dei servizi pubblici locali di rilevanza economica - Trasparenza SPL*";
11. di dare atto che la presente Deliberazione con i relativi allegati sono resi disponibili dall'Ente in conformità a quanto previsto dall'art. 50, D.Lgs. n. 82/2005;
12. di dare atto che ai sensi dell'art. 17, comma 3, D.Lgs. n. 201/2022, il contratto di servizio potrà essere stipulato solo una volta decorsi 60 (sessanta) giorni dall'avvenuta pubblicazione della presente Deliberazione di affidamento *in-house* sul predetto sito di ANAC, ai sensi dell'art. 31, comma 2, D.Lgs. n. 201/2022;
13. di autorizzare e di dare mandato al Sindaco o suo delegato alla sottoscrizione del contratto di servizio con Casalasca Servizi S.p.A., una volta trascorso il periodo di cui agli artt. 17 e 31, D.Lgs. n. 201/2022;
14. di dare atto che, nelle more del perfezionamento della sottoscrizione del predetto contratto con Casalasca Servizi S.p.A., la Società continuerà a gestire il servizio in regime di proroga tecnica, sulla scorta del contratto attualmente in essere tra le Parti;
15. di dare atto fin da ora che il Comune potrà successivamente determinarsi nell'acquisire una quota della partecipazione sociale attualmente detenuta dai soci privati di Casalasca Servizi in scadenza al 31 dicembre 2025;
16. di demandare ogni decisione relativa al punto che precede ad una successiva e specifica Deliberazione comunale con la quale verranno assunte tutte le determinazioni connesse e conseguenti;
17. di dare mandato al Sindaco o a un suo delegato di assumere tutte le pertinenti decisioni connesse alla presente Delibera in sede di Assemblea dei soci.

Indi,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Stente l'urgenza di provvedere ai fini di garantire la continuità del servizio;
Con voti favorevoli: n. 8; contrari: nessuno; astenuti: nessuno; espressi in forma palese per alzata di mano da n. 8 presenti e votanti;

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 co. 4 D.Lgs. n. 267/2000.

Letto, confermato, sottoscritto

IL SINDACO

f.to Chiara FUSARI

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to Sonia Pagani

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE

Si attesta:

che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il 12.12.2025 ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

IL FUNZIONARIO INCARICATO

f.to Zumbolo Anna

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione:

- ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del T. U. - D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, diverrà esecutiva decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione.
- è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U. d. lgs 18 agosto 2000 n. 267 in data 26-11-2025.

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to Sonia Pagani

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Li, 12.12.2025

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott.ssa Sonia Pagani

COMUNE DI AZZANELLO
Provincia di Cremona

PARERE

Deliberazione C.C. n. 25 del 26-11-2025

Oggetto:	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA ALLA SOCIETA' CASALASCA SERVIZI S.P.A. SECONDO IL MODELLO DELL'IN-HOUSE PROVIDING. APPROVAZIONE ATTI E DOCUMENTI NECESSARI E ADEMPIIMENTI CONSEGUENTI.
-----------------	---

PARERI OBBLIGATORI
(Art. 49, comma 1 – D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

1) PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA: Favorevole

Azzanello, 26-11-2025

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO
F.to Raffaella Gipponi

2) PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE: Favorevole

Azzanello, 26-11-2025

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Lorena Marengoni